

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165 (Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi) e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

CONSIDERATE le esigenze di:

- aggiornare il testo di regolamenti e circolari alle sopravvenute variazioni e integrazioni del quadro normativo;
- consolidare su base normativa gli orientamenti interpretativi ed applicativi già espressi dall'Autorità di Vigilanza;
- armonizzare le omologhe discipline contenute nelle regolamentazioni di settore e scinderne la modulistica allegata quando ad uso autodichiarativo o comunque di vigilanza;
- rafforzare in chiarezza, completezza ed efficacia il testo di talune disposizioni, sulla base dei riscontri applicativi;
- introdurre norme di portata trasversale e/o di natura interpretativa a valere sulla regolamentazione di vigilanza;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2025-01 denominato "Miscellanea degli interventi mirati di revisione alle vigenti disposizioni di vigilanza";

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2025-01 che entra in vigore il 28 gennaio 2025.

San Marino, 27 gennaio 2025

IL DIRETTORE GENERALE
F.to) Dott. Andrea Vivoli

MISCELLANEA
DEGLI INTERVENTI MIRATI DI REVISIONE
ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

anno 2025 / numero 01

INDICE

Articolo 1 - Modifiche alla Circolare n. 2017-03 “obblighi informativi in materia di bilancio d’impresa e bilancio consolidato”	1
Articolo 2 - Modifiche alla Circolare n. 2017-04 “obblighi informativi – situazione contabile”	2
Articolo 3 - Modifiche al Regolamento n. 2022-04 “cartolarizzazioni e servicer”	3
Articolo 4 - Modifiche alle Circolare n. 2023-01 “copertura minima delle esposizioni creditizie deteriorate di banche”	3
Articolo 5 - Modifiche al Regolamento n. 2007-07 “attività bancaria”	4
Articolo 6 - Modifiche al Regolamento n. 2015-01 “vigilanza informativa”	6
Articolo 7 - Modifiche al Regolamento n. 2024-02 “distribuzione assicurativa e riassicurativa”	6
Articolo 8 - Modifiche al Regolamento n. 2008-01 “attività assicurativa – rami vita”	8
Articolo 9 - Modifiche al Regolamento n. 2021-02 “procedure di rigore”	13
Articolo 10 - Modifiche al Regolamento n. 2014-01 “promozione finanziaria e offerta fuori sede”	14
Articolo 11 - Modifiche al Regolamento n. 2020-03 “consulenti finanziari indipendenti”	15
Articolo 12 - Modifiche al Regolamento n. 2010-01 “trustee professionali”	16
Articolo 13 – Norme finali.....	16
Articolo 14 – Norme transitorie ed entrata in vigore	18
Articolo 15 – Testi consolidati	19

Articolo 1 - Modifiche alla Circolare n. 2017-03 “obblighi informativi in materia di bilancio d’impresa e bilancio consolidato”

1. Al capitolo 9, paragrafo 9.2, la tabella 16.2 “*Debiti per moneta elettronica*” è trasferita da “*Altre passività*” a “*Debiti verso clientela*” assumendo la numerazione 14.2.
2. Al capitolo 9, paragrafo 9.5, la tabella 24.1 “*Dettaglio della voce 40 Commissioni Attive*” è aggiunta, prima della voce residuale “*Altri servizi*”, che pertanto assume la lettera r), la seguente voce:
“q) *Commissioni relative all’attività di servicer*”.
3. Al capitolo 9, paragrafo 9.6, sono aggiunte la nuova sezione 38 e la tabella 38.1 come di seguito riportato:

“38. Cartolarizzazione

Tabella 38.1: Prospetto riassuntivo delle attività cartolarizzate e dei titoli emessi

Nella seguente tabella le società che svolgono attività di servicing rilevano i crediti ceduti, i titoli emessi e le ulteriori informazioni relative alle operazioni di cartolarizzazione, distinte per singola operazione.

A. Attività cartolarizzate A1) crediti A2) titoli A3) altre		
B. Impiego delle disponibilità rivenienti dalla gestione dei crediti B1) titoli di debito B2) titoli di capitale B3) altre		
C. Titoli emessi C1) titoli di categoria A C2) titoli di categoria B C3) (da specificare per tutte le classi di titoli) D. Finanziamenti ricevuti E. Altre passività		
F. Interessi passivi su titoli emessi (*) G. Commissioni e provvigioni a carico dell'operazione (*) G1) per il servizio di servicing G2) per altri servizi H. Altri oneri		
I. Interessi generati dalle attività cartolarizzate (*) L. Altri ricavi (*)		

(*) voci da compilare secondo il principio della competenza economica”

4. Al capitolo 11, paragrafo 11.3, la tabella 18.2 “*Debiti per moneta elettronica*” è trasferita da “*Altre passività*” a “*Debiti verso clientela*” assumendo la numerazione 16.2.

5. Al capitolo 11, paragrafo 11.6, la tabella 27.1 “*Dettaglio della voce 40 Commissioni Attive*” è aggiunta, prima della voce residuale “*Altri servizi*”, che pertanto assume la lettera r), la seguente voce:

“q) *Commissioni relative all’attività di servicer*”.

6. Al capitolo 11, paragrafo 11.7, sono aggiunte la nuova sezione 45 e la tabella 45.1 come di seguito riportato:

“45. *Cartolarizzazione*

Tabella 45.1: Prospetto riassuntivo delle attività cartolarizzate e dei titoli emessi

Nella seguente tabella le società che svolgono attività di servicing rilevano i crediti ceduti, i titoli emessi e le ulteriori informazioni relative alle operazioni di cartolarizzazione, distinte per singola operazione.

A. Attività cartolarizzate A1) crediti A2) titoli A3) altre		
B. Impiego delle disponibilità rivenienti dalla gestione dei crediti B1) titoli di debito B2) titoli di capitale B3) altre		
C. Titoli emessi C1) titoli di categoria A C2) titoli di categoria B C3) (da specificare per tutte le classi di titoli) D. Finanziamenti ricevuti E. Altre passività		
F. Interessi passivi su titoli emessi (*) G. Commissioni e provvigioni a carico dell'operazione (*) G1) per il servizio di servicing G2) per altri servizi H. Altri oneri		
I. Interessi generati dalle attività cartolarizzate (*) L. Altri ricavi (*)		

(*) voci da compilare secondo il principio della competenza economica”

Articolo 2 - Modifiche alla Circolare n. 2017-04 “obblighi informativi – situazione contabile”

1. Al capitolo 16, il comma 8 è così modificato:

“8. Ai sensi del comma 7 dell’art. 142 della LISF, l’AUTORITÀ DI VIGILANZA potrà, con proprio provvedimento, anche durante il decorso del periodo di mantenimento, modificare l’aliquota ROB applicata, pari, all’entrata in vigore della presente CIRCOLARE, al 5%, le componenti dell’aggregato soggetto a riserva, la composizione del DEPOSITO VINCOLATO, la durata dei periodi di riferimento e di mantenimento, il PROSPETTO per il calcolo della riserva dovuta, il tasso di remunerazione, nonché prevedere forme di mobilitazione della riserva.”.

2. Al capitolo 24, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“3. Gli ISTITUTI DI PAGAMENTO e gli IMEL classificano i conti di pagamento nella VOCE “Debiti verso clientela”.”

Articolo 3 - Modifiche al Regolamento n. 2022-04 “cartolarizzazioni e servicer”

1. All’articolo 33, il comma 2 è così modificato:

“2. IGRC applica altresì le disposizioni contenute:

- nel Regolamento n. 2016-02;*
- nella Circolare n. 2017-03 (ad esclusione dei paragrafi 4.1, comma 3, 4.2 e 4.3);*
- nel Regolamento n. 2015-01, Parte II (ad esclusione dell’articolo II.III.3) e Parte III, Titolo II.”*

Articolo 4 - Modifiche alle Circolare n. 2023-01 “copertura minima delle esposizioni creditizie deteriorate di banche”

1. Al capitolo 1, le seguenti definizioni sono così modificate:

- “anzianità: numero di giorni (convertiti in anni) intercorsi tra la data in cui l’esposizione è stata classificata, da ultimo, come deteriorata e la data di riferimento, prescindendo dall’evento che ha determinato la classificazione come NPE. L’anzianità viene computata nello stesso modo per tutte le categorie di esposizioni creditizie deteriorate (incluse quindi le “inadempienze probabili” e le “esposizioni scadute”), con conseguente prosecuzione nel conteggio, senza riavvio, per le esposizioni che sono riclassificate in una differente categoria nell’ambito delle esposizioni creditizie deteriorate;”;*
- “copertura contabile: cancellazioni parziali, svalutazioni analitiche e forfettarie e accantonamenti per garanzie ed impegni, di cui al Regolamento BCSM n. 2016-02;”;*
- “copertura prudenziale”: copertura patrimoniale, aggiuntiva rispetto a quelle di cui all’articolo VII.II.6 del Regolamento BCSM n. 2007-07, pari all’eventuale gap tra l’aspettativa di vigilanza sulle esposizioni creditizie deteriorate e la relativa copertura contabile;*
- “NPE ratio: rapporto tra il valore contabile lordo delle esposizioni creditizie deteriorate, così come sopra definite, e il valore contabile lordo totale delle esposizioni creditizie, escludendo dal calcolo del ratio qualunque deposito verso banche centrali e i depositi a vista verso altri enti creditizi.”*

2. Al capitolo 1, le definizioni sono riordinate alfabeticamente e contrassegnate dal simbolo ■ anziché dalla lettera dell’alfabeto.

3. Al capitolo 4, il comma 2 è così modificato:

“2. Qualora le COPERTURE CONTABILI con riferimento a ciascuna ESPOSIZIONE CREDITIZIA DETERIORATA risultassero inferiori alle relative ASPETTATIVE DI VIGILANZA, la banca è tenuta a coprire lo scostamento negativo con COPERTURE PRUDENZIALI di pari importo.”

4. Il capitolo 6 è così modificato:

“6. REVISIONE DELLE ASPETTATIVE DI VIGILANZA

- 1. Qualora la COPERTURA sia inferiore alle ASPETTATIVE DI VIGILANZA, la banca ha l’onere di documentare preventivamente alla BANCA CENTRALE, con almeno 30 giorni di preavviso rispetto al termine di inoltro della relativa segnalazione di vigilanza prudenziale, le motivazioni a sostegno di tale scostamento per ciascuna delle ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE che concorrono a determinarlo.*
- 2. Nei casi in cui la BANCA CENTRALE non ritenga accoglibili le motivazioni addotte sulla base degli elementi acquisiti in via cartolare e/o ispettiva, procede all’adozione di provvedimenti specifici nei confronti della banca ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Delegato 26 marzo 2019 n. 50 o dell’articolo 44 della LISF, salvo allineamento da parte della banca in esito al contraddittorio avviato.”*

Articolo 5 - Modifiche al Regolamento n. 2007-07 “attività bancaria”

1. All'articolo I.I.2, comma 1, è eliminata la definizione di “interessi economici privati”.

2. All'articolo II.III.3, il comma 1 è così modificato:

“1. Le somme accreditate nei depositi a risparmio, a differenza di quelle depositate sui conti correnti passivi, non possono essere oggetto di operazione di pagamento in quanto il rapporto, sprovvisto di IBAN, così come definito all'articolo 3 del Regolamento n. 2024-04, non può essere qualificato come conto di pagamento ai sensi del medesimo Regolamento.”.

3. Al comma 1 dell'articolo II.II.4, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:

“h) commercio di metalli preziosi da investimento ai sensi del Decreto Delegato n. 134/2023 e succ. mod., salvo espressa previsione all'oggetto sociale e iscrizione nell'apposito Registro degli Operatori Professionali.”.

4. Alla Parte IV, Titolo II, il Capo IV è così intitolato: “Disponibilità di tempo”.

5. L'articolo IV.II.11 è così modificato:

“Articolo IV.II.11 – Disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi

1. Ciascun ESPONENTE AZIENDALE dedica tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica all'ORGANO COMPETENTE gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere significativamente sulla sua disponibilità di tempo.

2. La banca assicura che l'ESPONENTE AZIENDALE sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.

3. In base alle informazioni assunte ai sensi del comma 1, l'ORGANO COMPETENTE valuta se il tempo che ciascun ESPONENTE AZIENDALE può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico. Qualora l'ESPONENTE AZIENDALE sia il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA della banca, la valutazione potrà trovare esito positivo unicamente laddove gli eventuali ulteriori incarichi presso altre società siano funzionali all'attività della banca.

4. L'ORGANO COMPETENTE verifica nel continuo l'effettiva disponibilità di tempo degli ESPONENTI AZIENDALI, anche alla luce della loro presenza alle proprie riunioni e a quelle dei comitati (Comitato Esecutivo o Comitati Tecnici interni alla banca).

5. Se la disponibilità di tempo non è sufficiente, l'ORGANO COMPETENTE può:

a) chiedere all'ESPONENTE AZIENDALE di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di impegnarsi formalmente a dedicare maggiore tempo all'esercizio del proprio incarico;

b) adottare misure utili a ridurre la necessità di tempo richiesta per l'incarico, tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'ESPONENTE AZIENDALE dai comitati di cui al precedente comma 4.

6. Il rispetto degli impegni assunti dall'ESPONENTE AZIENDALE è verificato ai sensi del precedente comma 4. La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'ESPONENTE AZIENDALE ma concorre alla valutazione degli altri requisiti e criteri dell'ESPONENTE medesimo.”.

6. Sono abrogati gli articoli IV.II.12 e IV.II.13.

7. All'articolo IV.III.3, comma 1, la lettera c) è così modificata:

“c) alla valutazione dell'idoneità dell'interessato rispetto ai requisiti e ai criteri previsti al precedente Titolo II unitamente all'adeguatezza complessiva dell'ORGANO COMPETENTE e alla disponibilità di tempo dei suoi componenti.”.

8. All'articolo IV.III.3, il comma 4 è così modificato:

“4. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri di competenza e di adeguata composizione collettiva dell'ORGANO COMPETENTE e della disponibilità di tempo, l'ORGANO medesimo può adottare misure necessarie a colmarle ovvero a fronteggiarle come previsto agli articoli IV.II.6 bis, IV.II.6 quinquies e IV.II.11, quali rispettivamente, a titolo esemplificativo: predisposizione di uno specifico programma di formazione; previsione di un periodo di prova; rinuncia a incarichi esterni; adozione di specifiche politiche interne che assicurino l'individuazione, la gestione e la prevenzione dei conflitti di interesse.”.

9. All'articolo IV.III.4, comma 1, le lettere d) ed e) sono così modificate:

*“d) precisare le valutazioni compiute sull'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo;
e) indicare, in caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri di competenza, di adeguata composizione collettiva dell'ORGANO COMPETENTE e della disponibilità di tempo, quali misure sono state adottate per colmarle ovvero fronteggiarle, ai sensi del precedente articolo IV.III.3, comma 4, nonché precisare le ragioni per le quali, a giudizio dell'ORGANO COMPETENTE, le stesse sono ritenute sufficienti ad assicurare il rispetto di tali criteri ovvero a eliminare le criticità riscontrate.”.*

10. All'articolo IV.III.6, il comma 3 è così modificato:

“3. Qualora la BANCA CENTRALE riscontri specifiche e limitate carenze riferite ai criteri di competenza e di adeguata composizione collettiva dell'ORGANO e della disponibilità di tempo, può imporre condizioni per il superamento delle carenze ovvero delle criticità rilevate, disponendo anche la convocazione dell'ESPONENTE AZIENDALE e del rispettivo ORGANO COMPETENTE, per acquisire ulteriori informazioni circa la posizione dell'ESPONENTE medesimo e dell'ORGANO COMPETENTE nel suo complesso.”.

11. All'articolo VII.III.4, il comma 3 è così modificato:

“3. Il sistema di ponderazione di cui ai precedenti commi è applicato ai valori registrati in contabilità ai sensi del Regolamento n. 2016-02, diminuiti dell'importo delle relative deduzioni dal patrimonio di vigilanza di cui all'articolo VII.II.4, comma 1, lettera d) nonché delle coperture prudenziali di cui alla Circolare n. 2023-01.”.

12. Alla lettera b), del comma 2 dell'articolo VII.III.11, il punto I) è così modificato:

“I) cancellazioni parziali e svalutazioni analitiche e forfettarie di cui all'articolo III.II.6 del Regolamento n. 2016-02;”.

13. All'articolo VII.III.12, il comma 6 è così modificato:

“6. I commi 4 e 5 si applicano solo in relazione alla prima misura di concessione che è stata accordata da quando l'esposizione è stata classificata, da ultimo, come esposizione creditizia deteriorata.”.

14. All'articolo VII.III.13, il comma 1 è così modificato:

“1. Ai fini dell'articolo VII.III.11, comma 2, lettera a), il valore dell'esposizione creditizia deteriorata è pari al valore registrato in contabilità ai sensi del Regolamento 2016-02, incrementato delle cancellazioni parziali e delle svalutazioni analitiche e forfettarie di cui all'articolo III.II.6 del Regolamento n. 2016-02.”.

15. All'articolo VII.IV.5, il comma 1 è così modificato:

“1. L'assunzione di una posizione di rischio rientrante nella definizione di GRANDE RISCHIO, ai sensi dell'articolo VII.IV.1, deve essere preventivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.”.

16. Al Titolo XI della Parte VII, dopo l'articolo VII.XI.5 è inserito il seguente articolo:

“Articolo VII.XI.6 - Variazione dell'oggetto sociale

1. Nei casi in cui la modifica statutaria riguardi una o più variazioni dell'oggetto sociale, la domanda di autorizzazione di cui all'articolo VII.XI.1 deve contenere anche tutte le informazioni necessarie a descrivere, nei casi di riduzione

dell'oggetto sociale, la neutralità dell'intervento rispetto alle posizioni in essere, mentre, nei casi di ampliamento dell'oggetto sociale:

- a) le modalità di svolgimento delle nuove attività;*
 - b) gli investimenti in capitale umano, beni materiali e tecnologia che si ritengono necessari;*
 - c) gli impatti sui profili di adeguatezza organizzativa di cui al precedente Titolo IX;*
 - d) i risultati attesi dallo svolgimento delle nuove attività.*
2. L'autorizzazione alla modifica statutaria per la variazione dell'oggetto sociale è valevole anche ai fini di cui ai precedenti articoli II.II.3, II.II.4 e II.II.5, nonché di cui al Titolo VII della Parte III.”.

Articolo 6 - Modifiche al Regolamento n. 2015-01 “vigilanza informativa”

1. All'articolo II.III.2, il comma 9 è così modificato:

“9. Il SOGGETTO SEGNALANTE, qualora intenda disabilitare un determinato codice utente (username) per l'accesso all'area riservata del sito internet e/o richiedere il rilascio di una nuova parola chiave (password) o comunque modificare l'elenco dei soggetti abilitati ad accedere ai sistemi informativi messi a disposizione dall'Autorità di Vigilanza, deve farne oggetto di apposita comunicazione alla BANCA CENTRALE, firmata in conformità a quanto previsto al precedente comma 7, secondo alinea.”.

2. Per effetto dell'articolo 15 comma 7 del Regolamento n. 2024-01, i commi 4 degli articoli II.II.1 e II.II.2 sono nell'ordine così modificati:

“4. I MODELLI SEGNALETICI sono adottati con delibera del Coordinamento della Vigilanza della BANCA CENTRALE, aggiornati per conformarli alle eventuali modifiche dei rispettivi MANUALI OPERATIVI, e portati a conoscenza dei SOGGETTI SEGNALANTI con anticipo rispetto alla loro decorrenza proporzionale alla diversa rilevanza e ai diversi impatti operativi di ciascun MODELLO SEGNALETICO e di ciascun suo aggiornamento.”;

“4. Il MANUALE OPERATIVO ed i suoi aggiornamenti vengono adottati con delibera del Coordinamento della Vigilanza e comunicati con modalità analoghe a quelle sopra descritte per i MODELLI SEGNALETICI.”.

Articolo 7 - Modifiche al Regolamento n. 2024-02 “distribuzione assicurativa e riassicurativa”

1. All'articolo 1, comma 1, le definizioni di “addetti fuori sede” e “Responsabili dell'attività di distribuzione” sono così modificate:

“addetti fuori sede”: coloro che, pur non essendo responsabili dell'attività di distribuzione (RAD), quali legali rappresentanti, amministratori o dipendenti dell'intermediario assicurativo o riassicurativo iscritto nel Registro, ne svolgono l'attività di distribuzione anche al di fuori dei locali dove l'intermediario ha sede (off-site) nonché gli operatori economici da quest'ultimo incaricati (c.d. sub-intermediari, quali collaboratori o produttori), purché diversi da intermediari assicurativi o riassicurativi, che svolgono l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, per conto e sotto la responsabilità del predetto intermediario (collaborazione verticale);

“Responsabili dell'attività di distribuzione” o “RAD”: le persone fisiche che, nell'ambito dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o dell'intermediario assicurativo o riassicurativo, operano in via esclusiva, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo della distribuzione assicurativa e riassicurativa. Nel caso di intermediari aventi forma di ditta individuale, il RAD coincide con la persona fisica che ne è il titolare;

2. All'articolo 5, il comma 1 è così modificato:

“1. Il registro è diviso nelle seguenti Sezioni:

- a) Sezione A – AGENTI;*
- b) Sezione B – BROKER;*
- c) Sezione C – IMPRESE FINANZIARIE.*

Nelle sezioni del REGISTRO sono indicati anche gli INTERMEDIARI non operativi, fino a completo perfezionamento dell'istanza di iscrizione o al decorso del periodo di cui al seguente articolo 16 comma 4, e gli INTERMEDIARI sospesi. L'INTERMEDIARIO può essere iscritto unicamente in una Sezione.”.

3. All'articolo 5, comma 2, la lettera i) è così modificata:

“i) cognome, nome, luogo e data di nascita degli eventuali ADDETTI FUORI SEDE diversi dai SUB-INTERMEDIARI;”.

4. All'articolo 8, il comma 8 è così modificato:

“8. I requisiti stabiliti dal precedente comma 1 sono verificati in capo al RAD, a tutti gli ADDETTI, siano ADDETTI IN SEDE o ADDETTI FUORI SEDE, e, qualora l'iscrizione nel REGISTRO sia richiesta da una persona giuridica, fatto salvo quanto previsto al seguente articolo 73, comma 1, lettera c), a coloro che ne sono amministratori o direttore generale. Per la richiesta di iscrizione nella sezione C, stante le vigenti disposizioni di vigilanza in tema di requisiti di onorabilità sui rispettivi esponenti aziendali, i requisiti stabiliti dal precedente comma 1, si intendono già verificati con riguardo ad amministratori e direttore generale.”.

5. All'articolo 9, il comma 3 è così modificato:

“3. Qualora la prova valutativa d'idoneità sia stata superata:

- a) nel periodo anteriore agli ultimi 12 mesi precedenti l'istanza di iscrizione, il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 si intenderà comunque sussistente laddove sia stato almeno effettuato nell'ultimo anno un corso di formazione per il proprio aggiornamento professionale di durata non inferiore a 60 ore con attestazione di esito positivo, fatti salvi i casi di iscrizione continuativa, durante tale periodo anteriore, in omologhi registri tenuti da Autorità aventi sede in Paesi dello Spazio Economico Europeo o con i quali siano vigenti accordi ai sensi dell'articolo 103 della LISF;*
- b) all'estero, ai sensi del precedente comma 2, il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 si intenderà sussistente fino ad eventuale mancato superamento, in esito al secondo tentativo, del Test Integrativo Specifico, accreditato dalla BANCA CENTRALE e svolto su convocazione della stessa, avente per oggetto esclusivo la vigente regolamentazione sammarinese in materia di distribuzione assicurativa.”.*

6. All'articolo 9, i commi 4 e 6 sono così modificati:

“4. Il possesso dei requisiti dell'INTERMEDIARIO stabiliti dal presente articolo è verificato in capo a chi ne è RAD.”;

“6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, gli INTERMEDIARI che intendano nominare un nuovo RAD, ne richiedono preventivamente l'autorizzazione alla BANCA CENTRALE, allegando i documenti previsti al precedente comma 5, al fine di comprovarne la professionalità. Nei casi in cui il nuovo RAD sia aggiuntivo, non sostitutivo di quello già iscritto, ai documenti previsti al comma 5 è aggiunta una nota esplicativa in cui l'INTERMEDIARIO motiva la necessità di disporre di più di un RAD, in ragione di uno o più dei seguenti elementi:

- a) diversità dei prodotti assicurativi intermediati (per tipologia);*
- b) diversità dei rami assicurativi in cui si opera (danni vs. vita);*
- c) diversità dei mercati di riferimento (retail vs. corporate, pubblico vs. privato ecc.);*
- d) diversità delle IMPRESE ASSICURATIVE intermedie;*
- e) complessità della catena distributiva (sub-intermediari, pluralità di addetti, collaborazioni orizzontali, sedi secondarie ecc.);*
- f) distribuzione di prodotti assicurativi complessi non standardizzati;*
- g) esigenza di adeguamento degli schemi distributivi alle esigenze delle IMPRESE ASSICURATIVE e/o della clientela.”.*

7. All'articolo 10, comma 4, la lettera e) è così modificata:

“e) eventuali mandati (per gli AGENTI) o accordi di distribuzione (per i BROKER) intercorrenti con IMPRESE ASSICURATIVE, allegando la relativa documentazione;”.

8. All'articolo 14, le lettere e) e g) sono così modificate:

“e) mancato superamento, dopo due tentativi, del Test Integrativo Specifico di cui al precedente articolo 9 comma 3;”;

“g) cessazione della licenza per revoca o rinuncia e, limitatamente agli INTERMEDIARI iscritti nella sezione C, cancellazione dal Registro Soggetti Autorizzati;”.

9. All'articolo 19, il comma 1 è così modificato:

“1. L'IMPRESA ASSICURATIVA sammarinese che opera in qualità di DISTRIBUTORE individua come RAD una persona avente i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui ai precedenti articoli 8 e 9 e ne comunica il nominativo alla BANCA CENTRALE nel termine di trenta giorni dalla data del conferimento dell'incarico. La presenza di più RAD deve trovare giustificazione rispetto al livello di complessità della DISTRIBUZIONE e/o rispetto alle esigenze organizzative dell'IMPRESA, giustificazione da riportare all'interno della delibera di assegnazione dell'incarico, di cui al seguente comma 2.”.

10. All'articolo 20, il comma 1 è così modificato:

“1. Gli INTERMEDIARI:

a) individuano come RAD una persona avente i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui ai precedenti articoli 8 e 9, previa autorizzazione della BANCA CENTRALE;

b) svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati sulla base e nei limiti del mandato di DISTRIBUZIONE loro conferito o dell'accordo di DISTRIBUZIONE dagli stessi sottoscritto;

c) si avvalgono per lo svolgimento della DISTRIBUZIONE al di fuori dei propri LOCALI, unicamente di RAD e ADDETTI FUORI SEDE, aventi i requisiti di onorabilità e l'aggiornamento professionale di cui agli articoli 8 e 30, nonché, all'interno dei propri LOCALI, anche degli ADDETTI IN SEDE, aventi egualmente i requisiti di onorabilità e l'aggiornamento professionale di cui agli articoli 8 e 30 ma non iscritti a REGISTRO.”.

11. All'articolo 84, il comma 2 è così modificato:

“2. Per gli INTERMEDIARI iscritti ai sensi dell'articolo 83, comma 2, lettera b), che non fossero in possesso dei requisiti di professionalità di cui al precedente articolo 9, comma 4, è assegnato il termine del 31 dicembre 2025 per il conseguimento dei requisiti medesimi. A tale scopo è richiesto unicamente il superamento del Test Integrativo Specifico, da parte dei rispettivi RAD, secondo quanto disposto dal precedente articolo 9, comma 3, lettera b).”.

Articolo 8 - Modifiche al Regolamento n. 2008-01 “attività assicurativa – rami vita”

1. All'articolo 1, comma 1, i “contratto dedicato”, “contratto index linked”, “contratto unit linked” e “gestione interna separata” sono definiti utilizzando l'espressione “prodotto di investimento assicurativo (Ibip)” e sono aggiunte le seguenti definizioni:

- *“contratto a prestazioni rivalutabili”: il contratto di assicurazione sulla durata della vita umana o il contratto di capitalizzazione le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione interna separata;”;*
- *“giacenza media”: media dei saldi contabili delle attività investite nella gestione interna separata nel periodo di osservazione espresso in giorni effettivi;”;*
- *“supporto durevole”: qualsiasi strumento che permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;”.*

2. All'articolo 2, il comma 1 è così modificato:

“1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio professionale dell'attività assicurativa limitatamente ai rami e sottorami vita di cui al successivo articolo 5 e si applica alle IMPRESE DI ASSICURAZIONE aventi sede, legale o secondaria (succursale) nel territorio della Repubblica di San Marino. L'esercizio di attività assicurativa non riconducibile ai suddetti rami, nonché l'esercizio della riassicurazione sono subordinati all'emanazione di appositi ulteriori regolamenti da parte della BANCA CENTRALE.”.

3. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, del Reg. 2024-01, dal comma 4 dell'articolo 5 è eliminato il riferimento alla “perdita d'impiego”.

4. Al Titolo III, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 14 – Esercizio in territorio di attività assicurativa da parte di imprese di assicurazione estere

1. Per quanto riguarda l'autorizzazione ad IMPRESA DI ASSICURAZIONE estera all'apertura di una succursale in territorio sammarinese, si rinvia al Titolo II, della Parte IV, del Regolamento n. 2024-02 e s.m., così come indicato all'Allegato G.”.

5. All'articolo 43, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

“3. Nei casi di GESTIONE INTERNA SEPARATA, l'IMPRESA DI ASSICURAZIONE deve tenere anche un registro della stessa, che può essere formato anche usando supporti informatici, nel quale riporta:

a) entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'operazione, le operazioni giornaliere di ingresso e di uscita delle attività, con evidenza analitica dei relativi valori di iscrizione così come definiti al seguente articolo 89, dei proventi finanziari conseguiti, degli utili realizzati, delle perdite sofferte e delle relative spese;

b) entro 5 giorni lavorativi dalla fine di ciascun mese, l'ammontare delle attività che costituiscono la GESTIONE INTERNA SEPARATA e l'ammontare delle corrispondenti riserve matematiche. L'importo delle attività deve essere almeno pari a quello delle corrispondenti riserve matematiche.

4. Le modalità di tenuta e conservazione del registro della GESTIONE INTERNA SEPARATA sono le medesime di quelle riportate nell'Allegato B per i registri di cui al comma 1.”.

6. All'articolo 44, comma 1, la lettera b) è così modificata:

“b) sottoporre:

- i propri bilanci di esercizio alla certificazione della società di revisione incaricata del controllo contabile;

- il rendiconto riepilogativo della GESTIONE INTERNA SEPARATA e il prospetto della composizione della gestione stessa, alla verifica della società di revisione incaricata del controllo contabile.”.

7. All'articolo 44, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Con riguardo alla lettera b) del precedente comma 1, la società di revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

a) la consistenza e la correttezza, ai sensi del comma 3 del seguente articolo 88, delle attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla GESTIONE INTERNA SEPARATA nonché la disponibilità, la tipologia e la conformità delle attività iscritte nel prospetto della composizione della GESTIONE INTERNA SEPARATA a quanto previsto dalla normativa di cui al seguente articolo 89, commi 8, 9 e 10 e dal regolamento della GESTIONE INTERNA SEPARATA;

b) la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla GESTIONE INTERNA SEPARATA nel periodo di osservazione alle disposizioni di cui al seguente articolo 89;

c) la correttezza, ai sensi del seguente articolo 89, commi 1, 2 e 3, del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione. Qualora il regolamento preveda, all'interno del periodo di osservazione, la determinazione di più tassi di rendimento, la verifica è estesa ad ogni tasso di rendimento. L'estensione della verifica viene effettuata anche nei casi in cui il regolamento preveda la determinazione di rendimenti relativi a periodi non coincidenti con il periodo di osservazione;

- d) l'adeguatezza, ai sensi del seguente articolo 89, commi da 4 a 7, dell'ammontare delle attività assegnate alla GESTIONE INTERNA SEPARATA alla fine del periodo di osservazione rispetto all'importo delle corrispondenti riserve matematiche determinato dall'IMPRESA DI ASSICURAZIONE alla stessa data;
 - e) la conformità del rendiconto riepilogativo della GESTIONE INTERNA SEPARATA e del prospetto della composizione della GESTIONE INTERNA SEPARATA ai modelli di cui all'Allegato A.
3. La società di revisione esprime il proprio giudizio sulle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi del comma 2.”

8. Al Titolo IX, dopo il Capo IX è inserito il seguente Capo:

“Capo X

Contratti collegati ad una gestione interna separata

Articolo 88 – Costituzione della gestione interna separata.

1. Fatte salve le generali disposizioni di cui all'articolo 47 bis, con specifico riguardo alle GESTIONI INTERNE SEPARATE, il consiglio di amministrazione dell'IMPRESA DI ASSICURAZIONE, ovvero il rappresentante delle succursali di cui al precedente articolo 14, delibera la costituzione di ciascuna GESTIONE ed approva il relativo regolamento e le successive modifiche.
2. Nell'amministrazione della GESTIONE INTERNA SEPARATA l'IMPRESA DI ASSICURAZIONE garantisce la parità di trattamento di tutti gli assicurati, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli assicurati, l'equilibrio e la stabilità della gestione stessa. Nella delibera di costituzione di cui al comma 1 il consiglio di amministrazione o il rappresentante della succursale, individua gli importi massimi che, rispetto alla dimensione della GESTIONE INTERNA SEPARATA e nell'arco di un periodo definito, possono essere movimentati in entrata ed in uscita mediante CONTRATTI A PRESTAZIONI RIVALUTABILI. Le operazioni di entrata ed uscita effettuate da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, nell'arco del periodo definito nella delibera si intendono riferite alla medesima operazione. Per le operazioni che superano gli importi massimi in entrata e in uscita la delibera stabilisce idonei presidi da adottare a livello gestionale e contrattuale nonché i periodi di permanenza minima nella GESTIONE INTERNA SEPARATA e le condizioni per l'uscita.
3. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE persegue politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della GESTIONE INTERNA SEPARATA. A tal fine, in una stessa GESTIONE INTERNA SEPARATA non possono confluire congiuntamente le risorse di contratti di assicurazione sulla vita stipulati con persone giuridiche che sono CLIENTI PROFESSIONALI e quelle di altri contratti di assicurazione sulla vita. Parimenti in una GESTIONE INTERNA SEPARATA non possono confluire contratti di assicurazione che non siano a prestazioni rivalutabili.
4. Ai fini del precedente comma 3, le risorse dei contratti stipulati per interposizione fiduciaria confluiscono nella GESTIONE INTERNA SEPARATA in base alla classificazione del soggetto fiduciante.
5. Il verbale della delibera di cui al comma 1, nonché le successive modifiche, sono trasmessi a BANCA CENTRALE entro il termine di quindici giorni dall'adozione della relativa delibera. In caso di estinzione della GESTIONE INTERNA SEPARATA l'IMPRESA DI ASSICURAZIONE effettua la comunicazione a BANCA CENTRALE entro il termine di quindici giorni.
6. Il regolamento della GESTIONE INTERNA SEPARATA contiene almeno gli elementi di seguito indicati:
 - a) la denominazione, definita in modo da rendere la GESTIONE INTERNA SEPARATA univocamente individuabile rispetto ad altre gestioni presenti sul mercato;
 - b) la valuta di denominazione;
 - c) il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento;
 - d) gli obiettivi e le politiche di investimento. In particolare, indica:
 - i. le tipologie, i limiti qualitativi e quantitativi delle attività in cui si intendono investire le risorse, in conformità al presente Regolamento;
 - ii. i limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui l'IMPRESA DI ASSICURAZIONE abbia rapporti di collegamento anche attraverso rapporti partecipativi, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse;
 - iii. l'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati, nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche;
 - e) le tipologie di polizze ed i segmenti di clientela a cui è dedicata la GESTIONE INTERNA SEPARATA;

- f) l'indicazione che il valore delle attività della GESTIONE INTERNA SEPARATA non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i CONTRATTI A PRESTAZIONI RIVALUTABILI in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa;
 - g) la possibilità di far gravare sulla GESTIONE INTERNA SEPARATA unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della GESTIONE INTERNA SEPARATA e che non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate;
 - h) l'indicazione che il rendimento della GESTIONE INTERNA SEPARATA beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'IMPRESA DI ASSICURAZIONE in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione medesima;
 - i) le regole per la determinazione della GLACENZA MEDIA e del tasso medio di rendimento della GESTIONE INTERNA SEPARATA relativo al periodo di osservazione;
 - l) l'indicazione che la GESTIONE INTERNA SEPARATA è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione.
7. Il regolamento della GESTIONE INTERNA SEPARATA è trasmesso a BANCA CENTRALE entro il termine di quindici giorni dall'adozione della relativa delibera. La BANCA CENTRALE, valutata la rispondenza del testo regolamentare alle disposizioni del presente Regolamento, emana un provvedimento di accoglimento o diniego entro trenta giorni dalla data di ricezione.
8. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE comunica alla BANCA CENTRALE con nuova trasmissione ogni modifica successiva che intende apportare al regolamento della GESTIONE INTERNA SEPARATA, nei medesimi termini e per gli effetti di cui al precedente comma 7.
9. In caso di modifica dei criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della GLACENZA MEDIA, la delibera è accompagnata da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della GESTIONE INTERNA SEPARATA.

Articolo 89 – Regole di amministrazione e gestione.

1. Il tasso medio di rendimento della GESTIONE INTERNA SEPARATA, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento della gestione medesima, è determinato rapportando il risultato finanziario della GESTIONE INTERNA SEPARATA alla GLACENZA MEDIA delle attività della gestione stessa.
2. Il risultato finanziario della GESTIONE INTERNA SEPARATA è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'IMPRESA DI ASSICURAZIONE in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della GESTIONE INTERNA SEPARATA. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per le ritenute fiscali sulle attività il cui recupero dell'imposta non è previsto e per l'attività di verifica contabile. Gli utili e le perdite da realizzare sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel registro della GESTIONE INTERNA SEPARATA. Il valore di iscrizione nel registro della GESTIONE INTERNA SEPARATA di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
3. La GLACENZA MEDIA delle attività della GESTIONE INTERNA SEPARATA è pari alla somma delle GLACENZE MEDIE nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della GESTIONE INTERNA SEPARATA. La GLACENZA MEDIA nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel registro della GESTIONE INTERNA SEPARATA.
4. Il valore complessivo delle attività presenti nella GESTIONE INTERNA SEPARATA non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche di cui al comma 1 dell'articolo 66, costituite per i CONTRATTI A PRESTAZIONI RIVALUTABILI collegati al rendimento della gestione stessa.
5. Ai fini di cui al precedente comma 4, il valore delle attività è quello di carico nella contabilità generale dell'IMPRESA DI ASSICURAZIONE o, se più recente, il valore con cui sono iscritte nell'ultimo bilancio approvato.
6. In caso di iscrizione in bilancio di minusvalenze eccedenti le eventuali riprese di valore contabilizzate in bilancio relative ad attività presenti nella GESTIONE INTERNA SEPARATA, l'IMPRESA DI ASSICURAZIONE integra la GESTIONE INTERNA SEPARATA con ulteriori attività, fino a concorrenza dell'importo delle riserve matematiche. Tali attività rispettano le disposizioni in materia di investimenti di cui ai seguenti commi 8, 9 e 10.
7. Nell'ipotesi di trasferimento in riassicurazione di parte degli impegni tecnici, l'importo delle riserve matematiche di cui al comma 1 è ridotto dell'ammontare dei crediti relativi alle corrispondenti riserve matematiche in deposito presso il

riassicuratore, valutati al netto dell'eventuali poste debitorie complessive nei confronti degli stessi riassicuratori, a condizione che i contratti di riassicurazione prevedano l'impegno del riassicuratore a corrispondere, sulle riserve in deposito, lo stesso tasso di rendimento che verrà riconosciuto dalla cedente agli assicurati.

8. *Le risorse della GESTIONE INTERNA SEPARATA sono investite esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve tecniche di cui al precedente Capo IX.*
9. *Non possono comunque costituire attività della GESTIONE INTERNA SEPARATA:*
 - a) *le azioni e gli altri titoli rappresentativi del capitale di rischio non negoziati in mercati regolamentati;*
 - b) *i crediti infruttiferi, ad esclusione di quelli nei confronti di assicurati ed intermediari per premi da incassare nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;*
 - c) *i crediti d'imposta;*
 - d) *gli immobili destinati all'esercizio dell'impresa;*
 - e) *i crediti verso i riassicuratori, fermo restando quanto previsto al precedente comma 7;*
 - f) *le immobilizzazioni materiali;*
 - g) *le spese di acquisizione da ammortizzare.*
10. *L'uscita delle attività dalla GESTIONE INTERNA SEPARATA può avvenire esclusivamente per realizzo.*
11. *Non è consentito il trasferimento di attività dal patrimonio dell'IMPRESA DI ASSICURAZIONE alla GESTIONE INTERNA SEPARATA, salvo nei casi di cui al precedente comma 6.*
12. *Nei casi di cui al precedente comma 11:*
 - a) *il valore di iscrizione nel registro della GESTIONE INTERNA SEPARATA dovrà essere pari al valore corrente rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione stessa;*
 - b) *l'IMPRESA DI ASSICURAZIONE comunica a BANCA CENTRALE, entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta operazione, le motivazioni e i dettagli analitici delle attività trasferite.*

9. Al Titolo X, Capo I, dopo l'articolo 113 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 113 bis – Obblighi informativi specifici per gestione interna separata.

1. *Nei casi di GESTIONE INTERNA SEPARATA, entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione relativo alla gestione medesima, l'IMPRESA DI ASSICURAZIONE trasmette a BANCA CENTRALE i prospetti da pubblicare ai sensi dell'articolo 20 dell'Allegato I e da redigere secondo i modelli di cui all'Allegato A, e precisamente:*
 - a) *il rendiconto riepilogativo GIS;*
 - b) *il prospetto composizione GIS;*
 - c) *il prospetto semestrale GIS;**nonché la relazione della società di revisione di cui all'articolo 44.*
2. *L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE trasmette le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 seguendo le istruzioni informatiche di segnalazione periodica dettate da BANCA CENTRALE, unitamente all'elenco analitico delle attività che compongono la GESTIONE INTERNA SEPARATA.*
3. *L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE comunica tempestivamente a BANCA CENTRALE qualsiasi situazione che comporti, anche in via prospettica, il mancato rispetto del principio di sufficienza delle attività della GESTIONE INTERNA SEPARATA rispetto alle corrispondenti riserve matematiche, come previsto all'articolo 89. La comunicazione è corredata da informazioni circa l'ammontare della insufficienza, anche potenziale, e delle modalità di ripristino della situazione di equilibrio.*

10. All'articolo 128, il comma 1 è così modificato:

“1. La pubblicità utilizzata per i contratti dell'IMPRESA DI ASSICURAZIONE è effettuata nel rispetto di quanto previsto agli articoli 23, 24 e 25 dell'Allegato I, anche qualora la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari assicurativi.”.

11. L'articolo 131 è così modificato:

“Articolo 131 – Distribuzione diretta.

1. *Nel caso in cui l'IMPRESA DI ASSICURAZIONE provveda direttamente alla distribuzione dei propri prodotti, avvalendosi cioè di propri addetti presso la propria sede o le proprie succursali o avvalendosi di tecniche di comunicazione*

a distanza, trovano applicazione le disposizioni sulla distribuzione assicurativa di cui al Regolamento n. 2024-02 e s.m., così come riportate all'Allegato G.

2. *Qualora la distribuzione di cui al precedente comma 1 abbia ad oggetto CONTRATTI DEDICATI, come tali riservati ai CLIENTI PROFESSIONALI e con FONDO INTERNO DEDICATO, il set informativo di cui all'articolo 16 comma 3 dell'Allegato I è composto unicamente dai documenti di cui al comma 2 del medesimo articolo, redatti in conformità al precedente articolo 97, e non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione degli stessi sul sito così come le disposizioni di cui all'articolo 37 del Regolamento n. 2024-02 e s.m..”.*

12. L'articolo 132 è così modificato:

“Articolo 132 – Obblighi di trasparenza per gestioni interne separate.

1. *Nei casi di GESTIONE INTERNA SEPARATA il relativo regolamento costituisce parte integrante delle CONDIZIONI CONTRATTUALI e copia dello stesso deve essere consegnato al contraente prima della conclusione del contratto, unitamente al set informativo.*
2. *Le IMPRESE DI ASSICURAZIONE comunicano per iscritto al contraente, in occasione del primo documento unico di rendicontazione da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dall'Allegato I, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel regolamento della GESTIONE INTERNA SEPARATA anche per effetto di modifiche alla normativa primaria e secondaria successive alla conclusione del contratto.”.*

13. L'Allegato A è modificato per assumere i contenuti degli Allegati al Regolamento n. 2017-07.

14. L'Allegato G è modificato per riportare le disposizioni del Regolamento n. 2024-02 e s.m. applicabili alle imprese di assicurazione.

15. Le espressioni “condizioni contrattuali” e “condizioni di polizza” sono sostituite da “condizioni di assicurazione” e all'articolo 20 comma 2 dell'Allegato I il nome dei prospetti riferiti alle gestioni interne separate è quello di cui all'articolo 113 bis.

Articolo 9 - Modifiche al Regolamento n. 2021-02 “procedure di rigore”

1. All'articolo I.III.1, il comma 2 è così modificato:

“2. La nomina è effettuata dalla BCSM in esito alla verifica di sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per ognuno dei candidati ESPONENTI DELLE PROCEDURE, o comunque sui professionisti autonomamente individuati in assenza di candidature, verifica svolta:
- per i requisiti di onorabilità e professionalità, in via preliminare al provvedimento di nomina;
- per il requisito di indipendenza, in sede di convocazione per la consegna del provvedimento al nominato e accettazione da parte di quest'ultimo, a perfezionamento dell'incarico, salvo nei casi di nomina a PROCEDURA DI RIGORE in corso, per i quali la verifica anche del requisito di indipendenza è svolta preliminarmente.”.

2. All'articolo I.III.1, comma 4, la lettera a) è così modificata:

“a) la persona che si candidi alla nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 86 della LISF, abbia esercitato, nell'ambito delle attività libero – professionali di cui agli Albi degli ORDINI PROFESSIONALI, in almeno complessivamente 3 procedure, di rigore o concorsuali, la funzione rispettivamente di COMMISSARIO o di procuratore del concorso,”.

3. All'articolo I.III.1, il comma 6 è così modificato:

“6. Il requisito dell'indipendenza, unico per tutte le PROCEDURE DI RIGORE e per qualunque ufficio di ESPONENTE DELLE PROCEDURE medesime, è verificato attraverso l'apposito modello di autodichiarazione:

- in sede di prima convocazione degli organi per la consegna della lettera di incarico, ai sensi degli articoli II.II.1, III.II.1, IV.II.1 e V.II.1 del presente Regolamento, nei casi di nomina per l'avvio della PROCEDURA DI RIGORE;*
- in via preventiva alla nomina, quando la stessa intervenga a PROCEDURA DI RIGORE in corso.*

Il requisito dell'indipendenza si intende sussistente allorché il candidato ESPONENTE DELLA PROCEDURA sia del tutto estraneo all'IMPRESA FINANZIARIA sottoposta alla PROCEDURA DI RIGORE, in quanto:

- a) non ha ricoperto, almeno negli ultimi 9 anni, il ruolo di amministratore, sindaco, revisore, dipendente, ivi compresi, se non in via occasionale, i ruoli di consulente, legale e commercialista, per l'IMPRESA FINANZIARIA sottoposta alla PROCEDURA DI RIGORE, né per altre società partecipate o partecipanti, in via diretta o indiretta, alla stessa;*
- b) non è stato, almeno negli ultimi 10 anni, partecipante al capitale (direttamente o indirettamente) dell'IMPRESA FINANZIARIA sottoposta alla PROCEDURA DI RIGORE o di società partecipante o partecipata, in via diretta o indiretta, di quest'ultima;*
- c) non è coniuge, parente o affine, entro il 4° grado, di soggetti rientranti nelle precedenti lettere a) e b);*
- d) non è attualmente debitore/creditore, sotto qualsiasi forma per oltre 100.000 euro complessivi, e/o cliente dell'IMPRESA FINANZIARIA sottoposta alla PROCEDURA DI RIGORE o di altre società partecipanti o partecipate (in via diretta o indiretta) da quest'ultima;*
- e) non è attualmente debitore/creditore e comunque non ha rapporti di rilevanza economica con le persone fisiche partecipanti (anche in via indiretta) al capitale dell'IMPRESA FINANZIARIA sottoposta alla PROCEDURA DI RIGORE.*

4. All'articolo I.III.1, il comma 8 è così modificato:

“8. La BCSM, a seguito della nomina e pur dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, si riserva di valutare, in costanza di rapporto e quindi dopo l'avvio della PROCEDURA DI RIGORE, l'esistenza di ragioni di incompatibilità sopravvenute rispetto allo svolgimento dell'incarico, tenuto conto della natura fiduciaria dello stesso, secondo quanto meglio specificato nel codice deontologico di cui all'Allegato I. In tali casi, o comunque superato il limite di età (75 anni) prima della conclusione della PROCEDURA DI RIGORE o, nei casi di LCA, prima del consolidamento del bilancio finale di liquidazione depositato, la BCSM procede alla sostituzione dell'ESPONENTE.”.

5. All'articolo IV.II.1, il comma 3 è così modificato:

“3. Il requisito dell'indipendenza è accertato dalla BCSM nell'occasione di cui al precedente comma ed è comprovato dalla sottoscrizione dell'apposito modello di autodichiarazione. Nei casi di nomina a LCA in corso, la verifica del requisito di indipendenza può essere eseguita preliminarmente, come per i requisiti di onorabilità e professionalità.”.

6. All'articolo IV.XII.2, il comma 1 è così modificato:

“1. La BCSM, considerata la durata potenzialmente pluriennale delle LCA, nel corso della PROCEDURA DI RIGORE, può calcolare e liquidare in favore degli organi della LCA acconti a valere sui compensi finali in corrispondenza del completamento delle fasi salienti della LCA, quali:

- a) deposito stato passivo (articolo 90 della LISF);*
- b) consolidamento stato passivo (articolo 91 della LISF);*
- c) liquidazione dell'attivo, “atomistica” e/o con cessione di beni giuridici in blocco (articolo 92 della LISF);*
- d) restituzioni e riparti parziali (articolo 95 della LISF);*
- e) eventuale istanza di dichiarazione di insolvenza (articolo 98 della LISF);*
- f) eventuale istanza di avvio in sede giurisdizionale delle azioni di responsabilità (articolo 88 della LISF);*
- g) deposito bilancio finale di liquidazione, rendiconto finanziario e piano di riparto (articolo 96 della LISF);*
- h) cancellazione dal registro della società (articolo 96 della LISF).”.*

Articolo 10 - Modifiche al Regolamento n. 2014-01 “promozione finanziaria e offerta fuori sede”

1. All'articolo 1, comma 1, è eliminata la definizione di “deposito strutturato” e sono inserite le seguenti definizioni:

“servizi di investimento”: i servizi e le attività di investimento di cui alla lettera D dell’Allegato 1 della LISF;

“strumenti finanziari”: gli strumenti finanziari di cui all’Allegato 2 della LISF unitamente ai depositi strutturati di cui all’articolo I.I.2 del Regolamento n. 2024-05.

2. Il comma 2 dell’articolo 2 è così modificato:

“2. Non costituisce OFFERTA FUORI SEDE quella effettuata nei confronti di CLIENTI PROFESSIONALI. La promozione e il collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento svolti fuori sede nei confronti di CLIENTI PROFESSIONALI diversi dai SOGGETTI AUTORIZZATI devono comunque essere effettuati per conto di prestatori di servizi di investimento autorizzati ai sensi del Regolamento n. 2024-05.”.

3. Per effetto della riforma in materia di distribuzione assicurativa, intervenuta con il Regolamento n. 2024-02, abrogativo del Regolamento n. 2007-02, sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 3.

4. Coerentemente a quanto disposto dal precedente articolo 7 comma 5, il comma 2 dell’articolo 11 è così modificato:

“2. Per comprovare il possesso del requisito di cui alla lettera b) del precedente comma, è richiesto il superamento di specifica prova valutativa d’idoneità accreditata dalla BANCA CENTRALE se svolta a San Marino o, se svolta all’estero, comunque idonea:

a) all’iscrizione ad omologhi albi o registri tenuti da altre autorità di vigilanza di Paesi Membri dell’Unione europea o da organismi esteri di autoregolamentazione riconosciuti nei predetti Paesi per l’esercizio di attività equipollenti a quella di PROMOTORE FINANZIARIO;

b) all’ottenimento di certificazioni professionali rilasciate da associazioni riconosciute dalle autorità di vigilanza di Paesi Membri dell’Unione europea ai fini predetti.

Nei casi di prova valutativa d’idoneità svolta all’estero il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 si intenderà sussistente fino ad eventuale mancato superamento, in esito al secondo tentativo, del Test Integrativo Specifico, accreditato dalla BANCA CENTRALE e svolto su convocazione della stessa, avente per oggetto esclusivo il presente regolamento e la pertinente regolamentazione sammarinese in materia.”.

5. Coerentemente a quanto disposto dal precedente articolo 7 comma 8, al comma 1 dell’articolo 18 la lettera c) è così modificata:

“c) mancato superamento, dopo due tentativi, del Test Integrativo Specifico di cui al precedente articolo 11 comma 2;”.

Articolo 11 - Modifiche al Regolamento n. 2020-03 “consulenti finanziari indipendenti”

1. Coerentemente a quanto disposto dal precedente articolo 7 comma 5, il comma 2 dell’articolo 7 è così modificato:

“2. Per comprovare il possesso del requisito di cui alla lettera b) del precedente comma, è richiesto il superamento di specifica prova valutativa d’idoneità accreditata dalla BANCA CENTRALE se svolta a San Marino o, se svolta all’estero, comunque idonea:

a) all’iscrizione ad omologhi albi o registri tenuti da altre autorità di vigilanza di Paesi Membri dell’Unione europea o da organismi esteri di autoregolamentazione riconosciuti nei predetti Paesi per l’esercizio di attività equipollenti a quelle di CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE;

b) all’ottenimento di certificazioni professionali rilasciate da associazioni riconosciute dalle autorità di vigilanza di Paesi Membri dell’Unione europea ai fini predetti.

Nei casi di prova valutativa d’idoneità svolta all’estero il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 si intenderà sussistente fino ad eventuale mancato superamento, in esito al secondo tentativo, del Test Integrativo Specifico, accreditato dalla BANCA

CENTRALE e svolto su convocazione della stessa, avente per oggetto esclusivo il presente regolamento e la pertinente regolamentazione sammarinese in materia.”.

2. Coerentemente a quanto disposto dal precedente articolo 7 comma 8, al comma 1 dell'articolo 16 la lettera g) è così modificata:

“g) mancato superamento, dopo due tentativi, del Test Integrativo Specifico di cui al precedente articolo 7 comma 2;”.

Articolo 12 - Modifiche al Regolamento n. 2010-01 “trustee professionali”

1. All'articolo IV.I.2, il comma 2 è così modificato:

“2. Le IMPRESE FINANZIARIE RICHIEDENTI e le SOCIETÀ RICHIEDENTI, fatto salvo l'obbligo di cui al comma 1, anche per preservare l'autorizzazione ricevuta ed individuare opportunamente figure vicarie al RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE, hanno interesse a richiedere la partecipazione ai corsi di formazione, con prova finale abilitante, anche per altri soggetti, purché loro dipendenti o amministratori. Della figura vicaria al proprio RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE, le IMPRESE FINANZIARIE RICHIEDENTI e le SOCIETÀ RICHIEDENTI possono richiedere l'iscrizione all'interno dell'ALBO DEI TRUSTEE PROFESSIONALI entro 12 mesi dal superamento della prova finale abilitante, allegando copia della relativa attestazione. Nei casi di iscrizione di un vice RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE, l'obbligo di aggiornamento professionale annuale, anche in sede autodichiarativa, deve intendersi esteso anche a quest'ultimo ai fini di preservare la possibilità di un suo immediato e strutturale avvicendamento al RESPONSABILE UFFICIO TRUSTEE.”.

Articolo 13 – Norme finali

1. Per effetto di quanto previsto dall'articolo 157 comma 4 della Legge n.165/2005 e s.m. (LISF), sono da intendersi abrogate le seguenti disposizioni: Circolare n. 3/F del 26/08/1986, Circolare n. 9/F del 26/03/1993, Lettera Uniforme n. 17/F del 09/03/1993, Lettera Uniforme n. 42/F del 27/03/2000.
2. Per effetto di quanto previsto all'articolo 23 comma 1 del Regolamento n. 2020-03 (consulenti finanziari indipendenti) e all'articolo 8 comma 1 lettera d) del Regolamento n. 2022-04 (servicer di cartolarizzazioni) in ordine all'assenza di franchigie *“che limitino o escludano”* la copertura assicurativa obbligatoria, l'eventuale inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall'impresa assicurativa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l'integrale ristoro del danno subito, salvo ovviamente la conservazione, da parte dell'impresa assicurativa stessa, del diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato.
3. Dalle definizioni riportate nella Circolare n. 2015-02 sono eliminati i puntuali rinvii agli specifici commi corrispondenti dell'articolo I.I.3 del Regolamento n. 2016-02, mantenendo unicamente il rinvio a quest'ultimo; nella definizione di “crediti scaduti e/o sconfinanti” è altresì eliminata la parola “deteriorate”.

4. Per effetto della riforma in materia di pubblicazione dei fondi comuni di investimento approvati, intervenuta con il Regolamento n. 2024-05, all'articolo 3 comma 2 del Regolamento n. 2006-01 è eliminata la lettera p).
5. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 26, comma 15, del Decreto Delegato 29 agosto 2024 n.138, è eliminato dalla regolamentazione di vigilanza ogni riferimento alla Lettera L dell'Allegato 1 della Legge n.165/2005 (LISF) mentre per effetto di quanto disposto dall'articolo 29 del medesimo Decreto Delegato sono abrogate le Lettere Uniformi n. 24 e n. 10/F del 30/04/1992.
6. I modelli standardizzati da utilizzare ai fini di vigilanza per autodichiarare i propri requisiti o per trasmettere istanze o comunicazioni alla Banca Centrale, così come i loro criteri di compilazione, qualora direttamente allegati ai regolamenti settoriali di pertinenza, sono disgiunti dal corpo del provvedimento regolamentare per essere distintamente pubblicati, nella versione di volta in volta aggiornata, all'interno della specifica sezione normativa del sito internet www.bcsm.sm dedicata al regolamento di pertinenza e con evidenza della data di decorrenza della loro validità, che sarà successiva a quella di pubblicazione di almeno 30 giorni. All'interno di ciascuno dei predetti regolamenti settoriali è pertanto adeguata ogni disposizione di rinvio a tali modelli, con modifica della codificazione alfanumerica progressiva degli allegati per i modelli non disgiunti, ed è introdotta una disposizione riepilogativa dei modelli disgiunti, strutturata in modo conforme all'articolo 83 comma 3 del Regolamento n. 2024-02.
7. Per effetto del precedente articolo 8, sono abrogati sia il Regolamento n. 2017-07 sia la Circolare n. 2017-02.
8. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 6 comma 2 del Regolamento n. 2023-01, all'articolo IV.II.7, comma 1, del Regolamento n. 2007-07, la lettera f) viene riclassificata con la lettera e).
9. Coerentemente a quanto previsto dall'Agenzia di Informazione Finanziaria con la Circolare Serie Soggetti Finanziari n.003 del 12/11/2020, le banche, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono tenute a rilasciare ai propri correntisti unicamente carnet di assegni bancari con la dicitura "non trasferibile" già riportata sui singoli moduli, salvo nei casi in cui i correntisti medesimi richiedano per iscritto il rilascio di carnet privi della clausola di non trasferibilità già apposta.
10. Coerentemente a quanto disposto dall'articolo 10 del Regolamento n. 2023-04, vigente dall'esercizio 2024, l'eventuale conferimento dell'incarico di controllo contabile e certificazione del bilancio al medesimo revisore contabile, da parte di imprese finanziarie facenti parte del medesimo gruppo e come

tali soggette al consolidamento di bilancio, non integra “rapporto di rilevanza economica” tale da influire sul requisito di indipendenza del revisore medesimo.

11. I Regolamenti nn. 2006-03, 2008-01, 2011-03, 2020-04, 2024-03, 2024-05, sono modificati per estendere *mutatis mutandis* a tutte le categorie di soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 47 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e s.m., l'integrazione prevista al precedente articolo 5 comma 16.

Articolo 14 – Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2025, per cui le disposizioni qui contenute, fatto salvo quanto specificato ai commi seguenti, trovano applicazione con decorrenza dalla medesima data, quindi dalle prime comunicazioni, istanze o segnalazioni trasmesse alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino in data successiva e dai bilanci, dell'impresa e consolidato, di prossima approvazione (esercizio 2024).
2. Gli esponenti delle procedure di rigore ancora attive, ai sensi del precedente articolo 9 comma 4, aventi alla data di entrata in vigore del presente regolamento un'età anagrafica superiore ai 75 anni continuano a svolgere il loro incarico non oltre il 28 febbraio 2025, termine entro il quale la Banca Centrale della Repubblica di San Marino procede alla loro sostituzione nel pubblico ufficio e gli esponenti uscenti provvedono al passaggio di consegne con coloro che subentreranno nell'incarico.
3. Agli intermediari assicurativi e riassicurativi già iscritti nel relativo registro tenuto dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultassero già in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 9 del Regolamento n. 2024-02, avendo i rispettivi RAD titolo di studio idoneo e superamento di idonea prova valutativa all'estero (a prescindere dalla data della stessa), come tali già esclusi dal regime transitorio di cui all'articolo 84 comma 2 del medesimo Regolamento n. 2024-02, non è richiesto il superamento del Test Integrativo Specifico di cui al precedente articolo 7 comma 5.
4. Per tutti i RAD già iscritti nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ma non già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del Regolamento n. 2024-02, è comunque richiesto, ai fini del requisito di professionalità, il solo superamento del Test Integrativo Specifico di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b) del predetto Regolamento, fermo restando che, unicamente per gli intermediari assicurativi rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 84 comma 2 del medesimo regolamento, il superamento del predetto Test, purché conseguito entro il termine del 31 dicembre 2025, sarà ritenuto idoneo al mantenimento del requisito di professionalità anche in capo ad eventuali RAD iscritti in data successiva all'entrata in vigore del presente regolamento ma comunque in tempo utile rispetto al termine di cui sopra.

5. Agli offerenti fuori sede e ai consulenti finanziari indipendenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento nei relativi registri tenuti dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino sulla base di idonea prova valutativa svolta all'estero, non è richiesto il superamento del Test Integrativo Specifico di cui rispettivamente ai precedenti articoli 10 e 11.
6. Le richieste di iscrizione dei vice Responsabili Ufficio Trustee, di cui al precedente articolo 12, che abbiamo superato la prova abilitante da più di dodici mesi possono essere presentate entro il 31 marzo 2025 allegando, oltre all'attestazione del superamento della citata prova, anche quelle dell'aggiornamento professionale per tutti gli anni successivi.

Articolo 15 – Testi consolidati

1. I testi consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).